

Verbale di Accordo sul Rinnovo del CCNL *"Servizi Ausiliari Integrati"* del 29/10/2021

Il giorno 21 gennaio 2026 presso la Sede Nazionale dell'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 115, si sono incontrati:

- ANPIT - *Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario*, rappresentata dal Presidente Nazionale Federico Iadicicco;
- UNICA - *Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato*, rappresentata dal Presidente Nazionale Pier Corrado Cutillo;
- ATECA (in qualità di aderente ad Anpit) - rappresentata dal Presidente Tommaso Diana, dal vicepresidente Salvatore Saragò e dal Segretario Generale Giacomo Diana.

e

- CISAL Terziario - *Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo*, rappresentata dal Segretario Nazionale Vincenzo Caratelli;
- Con l'assistenza della CISAL - *Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori*, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Cavallaro;

(nel seguito i componenti saranno anche solo denominati "Parti")

per rinnovare il CCNL *"Servizi Ausiliari Integrati"* scaduto il 31/10/2024, all'esito di numerose trattative intervenute tra le Parti stesse al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione ed il miglioramento delle condizioni economiche e normative dei Lavoratori.

Nel seguito, per brevità, il rinnovando CCNL *"Servizi Ausiliari Integrati"* potrà essere individuato anche solo come *"Contratto"* o *"CCNL"* o *"Contratto Collettivo"*.

Art. 1 - Rinnovo del CCNL *"Servizi Ausiliari Integrati"*

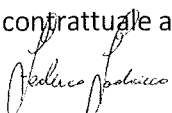
Le Parti, con il presente Verbale di Accordo, rinnovano il CCNL *"Servizi Ausiliari Integrati"* del 29/10/2021, scaduto il 31/10/2024, con validità dal 1° febbraio 2026 al 31 gennaio 2029.

Art. 2 - Ambiti di applicazione del CCNL *"Servizi Ausiliari Integrati"* e Armonizzazioni Contrattuali

Tenuto conto che le Parti il 4/12/2024 hanno sottoscritto con Assocontact, Federcontact e Ateca il CCNL "B.P.O.", le Parti stesse concordano che, entro il 2026, si incontreranno per definire apposite procedure di allineamento al predetto CCNL "B.P.O." per i Lavoratori provenienti dal CCNL *"Servizi Ausiliari Integrati"*. Nel frattempo, allo scopo di garantire ai Lavoratori l'adeguamento dei trattamenti economici all'incrementato costo della vita, le Aziende che già applicano il CCNL *"Servizi Ausiliari Integrati"* dovranno riconoscere ai propri Dipendenti gli aumenti previsti dal presente Verbale di rinnovo fino all'effettivo passaggio al CCNL "B.P.O.", fermo restando che con l'applicazione del citato CCNL "B.P.O." potranno essere assorbiti gli elementi retributivi erogati in applicazione del CCNL *"Servizi Ausiliari Integrati"*.

Resterà in ogni caso applicabile il CCNL *"Servizi Ausiliari Integrati"* alle attività di Centralino/Call Center/Assistenza Clienti/Vendita Telefonica ed altre simili, quando riconducibili ad Aziende che non svolgono con il carattere di prevalenza le attività normate dal CCNL "B.P.O." (es. un'Azienda Commerciale che svolge anche attività di Vendita Telefonica) e per gli Operatori di Vendita telefonica "outbound".

Fermo restando quanto sopra precisato, le Parti confermano l'applicabilità del presente rinnovo contrattuale a tutti i settori già previsti dall'art. 1 del CCNL *"Servizi Ausiliari Integrati"*, con la riserva che,



qualora emergessero aree applicative particolari, vi potrà essere anche un rinnovo anticipato per il relativo ambito con la sottoscrizione di uno specifico CCNL.

Art. 3 - Aggiornamento della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile

Le Parti, con il presente Verbale di rinnovo, concordano di aggiornare la Paga Base Nazionale Conglobata Mensile dal 1° febbraio 2026, come previsto nella successiva Tabella 1).

Inoltre, sempre nel rispetto del criterio di progressività e tenuto conto di possibili futuri incrementi inflazionistici, le Parti concordano d'incontrarsi entro la metà della vigenza del rinnovo del CCNL per valutare la congruità degli incrementi contrattuali rispetto all'evoluzione del costo della vita, apportandone eventuali correttivi economici.

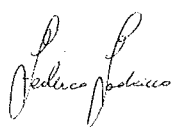
Tab. 1) Incrementi lordi della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile nel rinnovo del CCNL

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Livelli	1° Incremento	2° Incremento	3° Incremento	4° Incremento	5° Incremento	TOTALE INCREMENTI RINNOVO CCNL
	Febbraio 2026	Marzo 2027	Dicembre 2027	Febbraio 2028	Dicembre 2028	
Dirigente	419,54	139,85	139,85	139,85	139,85	978,92
Quadro	208,04	69,35	69,35	69,35	69,35	485,42
A1	180,83	60,28	60,28	60,28	60,28	421,94
A2	162,62	54,21	54,21	54,21	54,21	379,45
B1	144,62	48,21	48,21	48,21	48,21	337,45
B2	130,92	43,64	43,64	43,64	43,64	305,47
C1	117,42	39,14	39,14	39,14	39,14	273,97
C2	108,21	36,07	36,07	36,07	36,07	252,48
D1	99,21	33,07	33,07	33,07	33,07	231,48
D2	85,00	25,00	25,00	25,00	25,00	185,00

In caso di Tempo Parziale, gli importi di cui sopra dovranno essere proporzionati all'Indice di prestazione ridotta.

Il testo integrale del CCNL comprenderà le Tabelle retributive complessive anche per gli Operatori di Vendita.

Di conseguenza, la Paga Base Nazionale Conglobata Mensile sarà aggiornata come sintetizzato nella successiva Tabella 2).



Tab. 2) Paga Base Nazionale Conglobata Mensile nel rinnovo del CCNL (valori lordi nel Tempo Pieno)

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Livello	PBNMCM Febbraio 2026	PBNMCM Marzo 2027	PBNMCM Dicembre 2027	PBNMCM Febbraio 2028	PBNMCM Dicembre 2028
Dirigente	5.267,54	5.407,38	5.547,23	5.687,08	5.826,92
Quadro	2.612,04	2.681,38	2.750,73	2.820,08	2.889,42
A1	2.270,43	2.330,71	2.390,98	2.451,26	2.511,54
A2	2.041,82	2.096,03	2.150,24	2.204,45	2.258,65
B1	1.815,82	1.864,03	1.912,24	1.960,45	2.008,65
B2	1.643,72	1.687,35	1.730,99	1.774,63	1.818,27
C1	1.474,22	1.513,35	1.552,49	1.591,63	1.630,77
C2	1.358,61	1.394,68	1.430,75	1.466,82	1.502,88
D1	1.245,61	1.278,68	1.311,75	1.344,82	1.377,88
D2	1.125,00	1.150,00	1.175,00	1.200,00	1.225,00

Art. 4 - Aggiornamento dell'Elemento Perequativo Mensile Regionale

Dal 1° febbraio 2026, le Parti confermano l'Elemento Perequativo Mensile Regionale previsto dal CCNL scaduto, ma con accorpamento dei valori nei limiti minimi già previsti per l'Abruzzo, come sintetizzato nella seguente Tabella 3).

Tab. 3) Elemento Perequativo Mensile Regionale nel rinnovo del CCNL (valori lordi nel Tempo Pieno)

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9	Col. 10	Col. 11	Col. 12	Col. 13	Col. 14
Liv.	Lomb.	Ligur.	Trent. A.A.	Lazio	Tosc.	Emilia R.	Friuli	Umb.	Valle d'A.	Piemont.	Veneto	Marche	Abruzzo Sicilia Puglia Campania Sardegna Calabria Basilicata Molise
Dirigente	481,34	459,12	456,38	446,64	438,34	406,42	389,76	371,71	371,71	352,27	299,57	239,90	180,24
Quadro	207,73	197,28	195,97	191,40	187,48	172,45	164,61	156,12	156,12	146,97	122,14	94,05	65,96
A1	182,15	173,08	171,95	167,98	164,58	151,55	144,75	137,38	137,38	129,45	107,92	83,56	59,19
A2	164,24	156,14	155,13	151,59	148,55	136,92	130,85	124,27	124,27	117,19	97,97	76,21	54,46
B1 e Gestionale*	148,89	141,63	140,72	137,54	134,82	124,38	118,93	113,03	113,03	106,68	89,43	69,92	50,40
B2 e 1° Cat.*	134,39	127,91	127,11	124,27	121,84	112,54	107,68	102,42	102,42	96,75	81,37	63,97	46,57
C1 e 2° Cat.*	121,60	115,82	115,09	112,56	110,40	102,09	97,75	93,05	93,05	87,99	74,26	58,72	43,19
C2 e 3° Cat.*	113,07	107,75	107,09	104,76	102,76	95,12	91,13	86,81	86,81	82,15	69,52	55,23	40,93
D1	105,40	100,49	99,88	97,73	95,90	88,85	85,17	81,19	81,19	76,90	65,25	52,08	38,90
D2	100,28	95,65	95,08	93,05	91,32	84,67	81,20	77,44	77,44	73,39	62,41	49,98	37,55

* Operatore di Vendita.

Roberto Proietto

Fe
Giuseppe D'Amico

Op

Art. 5 - Nuova Indennità di Funzione Corriere

Le Parti, a seguito di analisi applicativa, hanno rilevato che nei c.d. *Servizi Distributivi* la mansione di Corriere risulta prevalente nella normalità degli Addetti ed impegna generalmente il Lavoratore per almeno il 50% del tempo lavorato. In tali contesti, il Lavoratore è esposto a maggiori disagi (quali continue discese e salite dal mazzo, diversi cambi di temperatura ecc.), rischi stradali e necessità di svolgimento di attività *extraorario* preparatorie od accessorie alle consegne o di ultimazione dell'orario di lavoro (quali, pulizia mezzo, rifornimento, rientro in sede, piccole manutenzioni ecc.).

Per tali considerazioni, le Parti hanno concordato di introdurre una specifica **Indennità di Funzione Corriere** con decorrenza dal **1° Febbraio 2026**, quale componente fissa della retribuzione degli Addetti alle Consegne (Corrieri) con carattere di prevalenza e continuità (per almeno 15 giorni solari nel mese), che assorbe e sostituisce integralmente la precedente Indennità variabile di Mansione Corriere ex art. 278 del CCNL del 29/10/2021.

La nuova Indennità di Funzione Corriere che ristora il disagio e le attività extraorario entro la media di 10 ore/mese, dovrà essere riconosciuta per 13 mensilità/anno, sarà utile alla maturazione delle retribuzioni indirette e del T.F.R. e, in caso di passaggio o confronto con altro CCNL, dovrà essere considerata quale elemento fisso utile nella determinazione del confronto tra le retribuzioni di provenienza e quelle di approdo previste dal presente CCNL.

I valori dell'Indennità di Funzione Corriere dal 1° febbraio 2026 saranno i seguenti:

- Livelli D (D2 e D1) = € 70 lordi/mese nel tempo pieno
- Livelli C (C2 e C1) = € 75 lordi/mese nel tempo pieno

Di conseguenza, dal 1° febbraio 2026, decadrà a tutti gli effetti l'Indennità variabile di Mansione Corriere ex art. 278 del CCNL del 29/10/2021.

Viceversa, al personale adibito alle attività di consegna ma senza carattere di *continuità*, ovvero per sostituzione di lavoratori o in caso di attività fino a 14 giorni solari nel mese, dal 1/02/2026 non sarà dovuta l'Indennità di Funzione Corriere di cui al presente articolo e non sarà dovuta l'Indennità prevista dall'art. 278 del previgente CCNL del 29/10/2021, essendo le mansioni svolte già comprese nel Trattamento Economico Nazionale.

Restano salvo le condizioni migliorative che fossero definite in sede aziendale, tramite apposito Accordo Aziendale di Secondo Livello.

Art. 6 - Conferma dell'Indennità di Mancata Contrattazione

Al fine di incentivare ulteriormente lo sviluppo della Contrattazione di Secondo Livello, le Parti confermano le previsioni sull'Indennità di Mancata Contrattazione da riconoscere in assenza della citata Contrattazione aggiuntiva al CCNL, secondo le previsioni già previste dal previgente CCNL (ex art. 273 del CCNL scaduto).

Inoltre, le Parti confermano che l'Indennità di Mancata Contrattazione, essendo una componente obbligatoria del trattamento economico contrattuale in assenza di Contrattazione aggiuntiva migliorativa, sia da considerare utile ai fini delle comparazioni retributive in caso di passaggio o confronto con altro CCNL, nei valori convenzionali del 75% degli importi previsti nei livelli d'inquadramento, ex art. 354 del CCNL scaduto.



Art. 7 - Conferma sull'Ente Bilaterale En.Bi.C. e sul Welfare nel CCNL "Servizi Ausiliari Integrati"

Le Parti, tenuto conto dell'apprezzamento dei Lavoratori, confermano le previsioni di applicazione dell'Ente Bilaterale En.Bi.C. e del Welfare come già definiti nel CCNL scaduto, al quale si rinvia.

Le Parti confermano che tali elementi, componendo a tutti gli effetti il trattamento normativo ed economico complessivo previsto dal CCNL, siano da considerare ai fini delle comparazioni in caso di passaggio di CCNL.

Art. 8 - Previdenza Complementare prevista nel rinnovo del CCNL "Servizi Ausiliari Integrati"

Le Parti concordano di innalzare la quota di accredito al Fondo di Previdenza scelto dal lavoratore in aggiunta al versamento del suo T.F.R. all'1,5% mensile della sua P.B.N.C.M.

Pertanto, dal 1° Febbraio 2026, la quota aggiuntiva aziendale mensile di versamento al Fondo di Previdenza scelto dal Lavoratore per l'accredito del suo T.F.R., sarà pari all'1,5% della P.B.N.C.M. spettante al Lavoratore stesso.

Restano impregiudicate condizioni di miglior favore eventualmente stabilite mediante Contrattazione Aziendale di Secondo Livello.

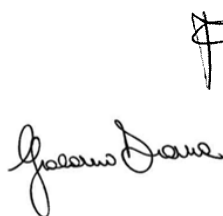
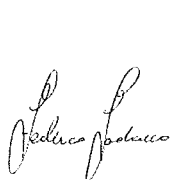
In caso di costituzione delle Parti di un Fondo di categoria di Previdenza Complementare, si applicheranno le relative contribuzioni di riferimento.

Art. 9 - "Una Tantum" a copertura del periodo di mancata Indennità di Vacanza Contrattuale

A compensazione/risarcimento del periodo di scadenza del CCNL e della mancata previsione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale, le Parti hanno previsto per i Lavoratori provenienti dal previgente CCNL, il riconoscimento della seguente *Una Tantum* maturata per l'intero periodo di scadenza contrattuale (da febbraio 2025):

Tab. 4) - Valori di "Una Tantum" maturati da febbraio 2025:

<i>Livello di inquadramento al 31/10/2025</i>	Prima rata "Una Tantum" 03/2026	Seconda rata "Una Tantum" 09/2026	Terza rata "Una Tantum" 04/2027	TOTALE "Una Tantum" (valori lordi)
<i>Dirigenti</i>	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00
<i>Quadro</i>	500,00	250,00	250,00	1.000,00
<i>A1</i>	425,00	212,50	212,50	850,00
<i>A2</i>	375,00	187,50	187,50	750,00
<i>B1</i>	350,00	175,00	175,00	700,00
<i>B2</i>	300,00	150,00	150,00	600,00
<i>C1</i>	275,00	137,50	137,50	550,00
<i>C2</i>	250,00	125,00	125,00	500,00
<i>D1</i>	225,00	112,50	112,50	450,00
<i>D2</i>	200,00	100,00	100,00	400,00



L'Una Tantum di cui alla precedente Tabella è esposta in valori lordi nel tempo pieno e pertanto dovrà essere proporzionata in caso di Tempo Parziale. Essa, essendo "risarcitoria" del periodo di scadenza contrattuale, non avrà riflessi sulle retribuzioni differite e sul TFR.

In caso di assunzione di un dipendente dopo il mese di febbraio 2025, l'Una Tantum dovrà essere proporzionata per i mesi o frazioni di mese lavorati dal medesimo lavoratore secondo il criterio previsto per la gratifica natalizia (la frazione di mese pari o superiore a 14 giorni, sarà considerata mese intero).

Art. 10 - Lavoro Supplementare e Clausole Elastiche nel Tempo Parziale

A decorrere dal 1° febbraio 2026, le maggiorazioni previste per il Lavoro Supplementare ex art. 60 del CCNL rinnovando, sono così aggiornate:

Tab 5): Sintesi delle maggiorazioni per il Lavoro Supplementare *

	a) Descrizione del Lavoro Supplementare	b) Maggiorazione oraria	
		Se "in prolungato"	Se "in spezzato"
A	Entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale	28%	31%
B	Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo parziale, ma sempre entro il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale	31%	34%
C	In regime diurno in giorno di riposo	-	39%
D	In regime diurno in giorno festivo	-	41%
E	In regime notturno in giorno feriale	39%	42%
F	In regime notturno in giorno di riposo	-	42%
G	In regime notturno in giorno festivo	-	49%

* Per le definizioni del lavoro notturno, prolungato, spezzato, si rinvia all'art. 11.

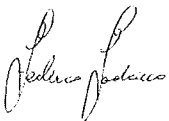
Sempre a decorrere dal 1° febbraio 2026, le maggiorazioni previste per le Clausole Elastiche ex art. 62, punto 1) del CCNL rinnovando, sono incrementate al 10% (anziché al 5%), a titolo di risarcimento del disagio causato dalla variazione della collocazione dell'orario, maggiorazione già comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e di TFR.

Art. 11 - Lavoro Straordinario

Le previsioni sul Lavoro straordinario ex art. 279 del CCNL rinnovando, dal 1° febbraio 2026, sono così aggiornate:

- Limite massimo complessivo: 250 ore annue di straordinario, fermo il rispetto dei limiti contrattuali e legali sull'orario di lavoro giornaliero e settimanale, con possibilità di concordare un diverso limite annuale tramite la Contrattazione Aziendale, purchè sia rigorosamente motivato, giustificato e rispettoso dei limiti posti a tutela della salute del Lavoratore;
- Maggiorazioni del Lavoro Straordinario: le maggiorazioni sono così incrementate:




Tab. 6): Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario *

	a) Descrizione dello straordinario	Maggiorazione oraria	
		Se "in prolungato" ¹	Se "in spezzato" ²
A	Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali	25%	28%
B	Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali	28%	31%
C	In regime diurno in giorno di riposo	-	36%
D	In regime diurno in giorno festivo	-	41%
E	In regime notturno in giorno feriale	36%	39%
F	In regime notturno in giorno di riposo	-	41%
G	In regime notturno in giorno festivo	-	46%

* Per le definizioni del lavoro notturno, "prolungato", "spezzato" si rinvia all'art. 11.

Resta ferma la disciplina in materia di lavoro straordinario con riposo compensativo e sulla Banca delle Ore.

Art. 12 - Aggiornamento dei permessi ex art. 194 del CCNL

Le Parti confermano le previsioni in materia di 32 ore/anno di permessi retribuiti, comprensivi delle ex festività, come già previsto dall'art. 194 del CCNL rinnovando.

Inoltre, al fine di conciliare i tempi vita-lavoro e di cura, le Parti concordano di integrare dal 1° febbraio 2026 i seguenti permessi retribuiti motivati:

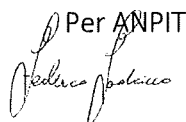
- permessi straordinari per documentate visite mediche del Lavoratore o familiari a carico (es. figlio) non prenotabile in orario extralavorativo: 6 ore/anno nel tempo pieno, con preavviso di richiesta di almeno due giorni lavorativi, salvo i casi di urgenza e documentata forza maggiore. Il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno, decadrà e non potrà essere sostituito da indennità;
- permessi straordinari per conciliazione esigenze vita-lavoro: 20 ore/anno nel tempo pieno per la Lavoratrice/Lavoratore genitore di un figlio di età inferiore a 12 anni che documenti la necessità di assentarsi dal lavoro per malattia del bambino, inserimento all'asilo nido/scuola dell'infanzia ecc. Il diritto a richiedere tali permessi straordinari per conciliazione esigenze vita-lavoro decorre al 50% dopo un anno di anzianità di servizio compiuta e al 100% decorsi due anni di anzianità di servizio compiuta presso l'azienda. Il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno, decadrà e non potrà essere sostituito da indennità;
- i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, nonché corsi regolari per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e dei diplomi universitari o di laurea potranno usufruire, a richiesta e per la preparazione degli esami, di 40 ore di permesso straordinario per ogni anno solare, per un periodo massimo di 3 anni (per un totale complessivo di 120 ore nel triennio). Se richiesto dal Lavoratore, nel medesimo anno solare, potranno essere utilizzate fino a 60 ore di permesso straordinario (anziché 40), fermo restando il limite massimo complessivo di 120 ore nel triennio. Quanto precede, al fine di contemperare le opposte esigenze del lavoratore e quelle relative all'attività lavorativa ed anche tenuto conto che le sessioni di esami sono programmate normalmente almeno su base semestrale.

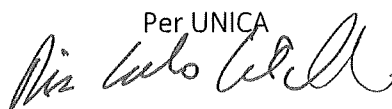
Art. 13 - Aggiornamento della parte normativa e Definizione del testo integrale del CCNL

Le Parti confermano che predisporranno il testo integrale del rinnovo del CCNL con i necessari aggiornamenti in funzione delle modifiche legislative intervenute (tassazione agevolata degli aumenti contrattuali, "dimissioni per fatti concludenti" ecc), delle previsioni del presente Accordo ed altre revisioni sulla disciplina normativa (periodo di comporta in caso di patologie gravi ecc.). Tale testo integrale sarà depositato a norma di legge presso il CNEL e pubblicato nei siti istituzionali, al fine di dare massima diffusione alle Aziende e Lavoratori del settore.

Roma, 21 gennaio 2026.

Letto, confermato e sottoscritto per integrale accordo ed accettazione.

Per ANPIT


Per UNICA


Per ATECA (in qualità di aderente ad Anpit)



Per CISAL Terziario


Per CISAL
